

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1048

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PIREDDA**

*Presentata il 19 dicembre 1983*

**Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 30 giugno 1972, n. 748, hanno introdotto criteri modificativi al testo unico sugli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il citato testo unico per la carriera direttiva prevedeva agli articoli 164 e 165 alla qualifica di direttore di sezione o equiparata mediante esame-concorso al compimento di nove anni di effettivo servizio nel caso di concorso per merito distinto o di undici anni in caso di concorso per idoneità.

Tale principio è stato integralmente recepito dai citati decreti presidenziali n. 1077 del 1970 e n. 748 del 1972, per cui la carriera direttiva è stata tenuta distinta dalla dirigenza per l'accesso alla quale è stato previsto l'esame-concorso. Esame-

concorso, poi, disatteso per coloro che tale concorso avevano già superato per raggiungere la vice dirigenza.

Nel rispetto dei diritti « quesiti » era legittimo inquadrare i direttori di sezione, per esame-concorso, nella dirigenza. Invece, sono stati retrocessi ed inquadrati nella nuova qualifica di « direttore aggiunto di divisione », nella quale sono confluiti a « ruolo aperto » tutti i funzionari direttivi con qualifiche anche inferiori, per effetto della sola anzianità minima di cinque anni (articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970).

I citati decreti del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e n. 748 del 1972 hanno posto discutibili criteri differenziali tra funzionari vincitori di concorsi ed altri direttivi.

I primi sono stati espressamente previsti e catalogati negli articoli 138 e 139

del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

È stata, altresì, prevista per costoro un'attribuzione economica in più, pari a tre scatti.

Inoltre, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ha previsto che i promossi per merito comparativo (in pratica i vincitori di concorso) precedessero in ruolo quelli per anzianità.

Ed infine, l'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ha previsto l'istituzione di un « ruolo ad esaurimento » per l'accesso alla dirigenza nel quale fare confluire i direttori aggiunti di divisione più anziani in ruolo per effetto di esami-concorsi che non avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente.

Tale ultima disposizione avrebbe potuto dare una parvenza di legalità qualora avesse dispiegato effetti generalizzati nel senso che avesse preso in considerazione « paritariamente » tutti coloro che si fossero venuti a trovare in certe situazioni per diritti acquisiti.

Invece, l'accesso alla dirigenza e, conseguentemente, nel ruolo ad esaurimento non è stato regolato in modo da consentire il passaggio in eguale maniera a tutti i funzionari che si fossero venuti a trovare nelle medesime condizioni alla stregua dei diritti « quesiti », ma è stato subordinato e condizionato alla sola disponibilità dei posti in ruolo.

Ne sono scaturite situazioni illegali ed inique, se si pensa che per talune carriere ove vi era disponibilità di organico, sono pervenuti alla dirigenza anche funzionari giovanissimi senza alcun esame-concorso, ma a ruolo aperto, per effetto della sola anzianità minima (nove anni e mezzo) mentre per le altre carriere (tipico esempio ne è il ruolo delle intendenze di finanza ove, come si sa, per un errore nella legge sono stati previsti solo sessanta posti di primo dirigente « meno » delle sedi provinciali e dei posti che sono 99 - 95 intendenze e 4 ispettorati -, errore mai corretto perché occorre una nuova legge), mentre funzionari anziani con oltre

venti anni di servizio e con corsi, esami e concorsi superati e senza demerito sono rimasti degradati a direttori aggiunti di divisione.

La legge 30 settembre 1978, n. 583, ha determinato una ulteriore discriminazione sul piano giuridico e morale, mortificando ancora di più la categoria, con il consentire l'accesso alla dirigenza senza esami o corso-concorso ai funzionari con anzianità minima di cinque anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere o equiparate.

Si giunge, così, alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Tale legge, all'articolo 15, con espresso riferimento ai citati decreti del Presidente della Repubblica n. 1077 e n. 748, ha previsto la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata nei ruoli ad esaurimento anche in soprannumero per tutti gli impiegati della carriera direttiva che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa e che alla data del 31 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata lasciando, così, insoluto ancora una volta il problema di quei funzionari che già nel 1970, avendo superato l'esame-concorso e rivestendo la qualifica di direttore di sezione o equiparata si trovano, praticamente, a ricoprire un ruolo dirigenziale se è vero che in sede provinciale i reggenti di uffici erano tutti vice intendenti, vice provveditori agli studi, vice direttori, ecc. e nelle grandi sedi i funzionari con tali qualifiche coprivano le funzioni di vicari o vice dirigenti.

Eppure, nella prima formulazione del testo governativo, all'articolo 155 della legge n. 312 in argomento era stato, tra l'altro, previsto che i direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento nonché quelli pervenuti alla precedente qualifica di direttore di sezione o equiparata, in base agli articoli 138 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 fossero inquadrati a primo dirigente anche in soprannumero. In sede parlamentare tale comma venne stralciato con esplicita riserva di risolvere il problema con separata trattazione.

Nel frattempo veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, che ha previsto l'inquadramento, anche in soprannumero, a primo dirigente di migliaia di funzionari del Ministero dell'interno. Inoltre, il personale delle cancellerie e delle segreterie del Ministero di grazia e giustizia hanno ottenuto, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, l'ampliamento dell'organico di primo dirigente con il conseguente inquadramento in tale qualifica di funzionari con pochi anni di servizio.

Anche funzionari delle amministrazioni autonome hanno conseguito vantaggi normativi ed economici in base a provvedimenti legislativi similari.

Per cui, solo il problema degli ex dirigenti di taluni organici (leggi Ministero delle finanze), ingiustamente degradati e mortificati, è rimasto da oltre un decennio insoluto.

Per quanto concerne la copertura finanziaria devesi porre in rilievo che i miglioramenti economici sono di quasi irrilevante entità sia perché i funzionari del ruolo ad esaurimento interessati alla soluzione del problema di che trattasi sono un esiguo numero e sia perché gli stessi percepiscono attualmente uno stipendio pari all'85 per cento, se direttore di divisione, ed al 95 per cento, se ispettore generale o qualifiche equiparate, di quello di primo dirigente.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

I direttori di divisione, gli ispettori generali o qualifiche equiparate dei ruoli ad esaurimento con anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo nella carriera direttiva, che siano pervenuti alla qualifica di direttore di sezione o qualifiche equiparate in base ad esami-concorso, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di primo dirigente secondo i rispettivi ruoli di appartenenza, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

**ART. 2.**

Alla copertura della spesa, prevista in lire 200 milioni, si provvede mediante prelievo dal capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.